

N. R.G. 2014/64871



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. **64871/2014 R.G.** promosso da:

BALDUCCI FRANCESCO (C.F. BLDFNC41E03M059G) con il patrocinio dell'avv. SOZZI MATTIA e dell'avv. INGRAFFIA IVO

PARTE ATTRICE

contro

ENCI ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (C.F. 00809980154) con il patrocinio dell'avv. BELVEDERE GIUSEPPE MARCO

PARTE CONVENUTA

IL GIUDICE

letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta con i primi atti difensivi - e così come integrata all'udienza fissata per gli incumbenti di cui all' art. 183 cpc e per la discussione dell'istanza ex art. 23 III comma cc formulata contestualmente all'atto introduttivo - a scioglimento della riserva che precede in ordine all'istanza cautelare, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato in data 27/6/2014 FRANCESCO BALDUCCI (socio anziano, membro del Consiglio Direttivo nel 1982 e Presidente dal 2003, allevatore di lungo corso) conveniva in giudizio l'Associazione riconosciuta E.N.C.I. Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (di seguito E.N.C.I.) per sentire accertare l'inesistenza e/o illegittimità dell'atto in data 18/9/2014 (doc. n. 1) del Consiglio Direttivo dell'Associazione convenuta, con cui era stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente FRANCESCO BALDUCCI e si prevedeva il rinvio a successiva seduta del 2/10/2014, con primo punto dell'ordine del giorno "*nomina delle cariche in seno al Consiglio Direttivo*".

Lamentava parte attrice:

l'assenza di pregresse contestazioni e di circostanziati addebiti nei confronti della sua persona per la carica rivestita nonché per il regolare andamento della gestione dell'Ente che potessero giustificare la mozione di sfiducia (intesa non come mera dichiarazione di voto ma, nell'intento verbalizzato, come mozione di sfiducia votata da 7 Consiglieri su 12 presenti - e con l'astensione di 5 Consiglieri

e che aveva recepito quella iniziale del Consigliere Grosso - e revoca del Presidente in carica, con previsione di successiva seduta al 2/10/2014 per la nomina delle nuove cariche all'interno del Consiglio Direttivo);

la confusione interna ed esterna generata dalla decisione assunta ed il timore di una non corretta gestione delle risorse economiche di cui E.N.C.I. era detentore con particolare riguardo all'evento EXPO 2015;

l'assenza di poteri del Consiglio Direttivo e la carente motivazione dell'atto assunto in contrasto con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione.

Proponeva contestualmente richiesta di sospensione ex art. 23 III comma cc dell'esecutività dell'atto del 18/9/2014 impugnato deducendo, a sostegno dell'esistenza del *fumus boni juris*, i motivi di opposizione dedotti e quanto al presupposto del *periculum in mora* che “ *l'illegittimità ed abusiva destituzione del Presidente dell'Ente, sia tale da incidere profondamente sulla compagine sociale dell'Associazione, sui cui equilibri e della gestionalità operativa, sia nei rapporti interni dell'associazione stessa che nei rapporti con i soggetti terzi, necessitanti certamente di limpidezza, stabilità e chiarezza all'interno dell'associazione nonché di regolarità e stabilità delle sue determinazioni e volontà collegiali*”.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva E.N.C.I. chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e - richiamando il clima di sfiducia nei confronti del BALDUCCI già emerso in epoca precedente alla seduta del 18/9/2014 (cfr. verbale riunione del 3/7/2014 prodotto come doc. n. 4) - insisteva sull'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di merito proposte dall'attore.

Con riferimento all'istanza formulata in via cautelare - per quanto in questa sede interessa - deduceva la carenza di interesse del richiedente poiché inerente ad una delibera del Consiglio Direttivo (18/9/2014) superata dalla successiva del 2/10/2014 e relativa anche all'intervenuta nomina del nuovo Presidente nella persona di Dino Muto (doc. n. 13).

Contestava, comunque, l'assenza del requisito del *periculum in mora*.

All'esito della discussione ove le parti ribadivano le rispettive tesi difensive e parte ricorrente precisava che l'istanza cautelare doveva essere estesa anche alle determinazioni successivamente assunte dal medesimo organo collegiale poiché consequenziali, il Tribunale si riservava in ordine all'istanza cautelare formulata in corso di causa ex art. 23 III comma cc.

L'istanza cautelare è infondata e deve essere disattesa per difetto del requisito del *periculum in mora* ed il cui mancato riscontro esime da ogni valutazione sia del dedotto *fumus* dei motivi di impugnazione che dell'ecceppita carenza di interesse dell'attore ad ottenere il provvedimento di sospensione invocato in ragione del tenore letterale delle conclusioni rassegnate in via preliminare nell'atto introduttivo e che, effettivamente, si riferiscono esclusivamente alla decisione assunta dal Consiglio Direttivo del 18/9/2014 mentre solo nelle conclusioni di merito si richiede un accertamento e declaratoria di inesistenza e/o illegittimità anche della delibera assunta in data 2/10/2014.

L'assenza del requisito del *periculum in mora* consente la motivazione più liquida e che terrà conto - seppur in presenza di un tenore letterale delle conclusioni dell'atto introduttivo non sufficiente anche in presenza delle osservazioni in diritto offerte nel corso della discussione dall'attore - dell'interesse concreto manifestato dal BALDUCCI di ottenere, in via cautelare, un provvedimento di sospensione dell'intervenuta revoca funzionale alle domande di merito complessivamente rassegnate e che hanno riguardato sia la delibera del 18/9/2014 che quella del 2/10/2014;

L'annullamento delle delibere delle associazioni è disciplinato dall'art. 23 c.c. e la disciplina dell'annullamento si applica anche alle delibere contrarie alla legge all'atto costitutivo o allo Statuto che, alla stregua dei principi generali, comporterebbero la nullità poiché si ritiene che il legislatore abbia convertito le cause di nullità delle delibere in cause di annullabilità per salvaguardare la volontà della maggioranza manifestata (Cass. n. 1018/1975).

Nonostante la norma abbia ad oggetto "*le delibere dell'assemblea*" consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ritiene ammissibile l'impugnazione di delibera di un organo diverso allorché la delibera sia tale da incidere sulla struttura e sull'ordinamento della associazione e/o sui diritti degli associati (Cass. n. 7754/1987; Trib Catania 30/8/2002, Trib. Roma 22/11/2000 e 12/7/1996).

L'art. 23 c.c. al III comma prevede un rimedio cautelare tipico una volta esercitata l'azione di merito: l'interessato può chiedere la sospensione della esecuzione della delibera qualora sussistano gravi motivi ed in tali termini il BALDUCCI ha inteso sollecitare una tutela cautelare.

La sospensione dell'esecutività dell'atto dell'associazione ex art. 23 III comma cc, stante la natura cautelare, richiede il positivo accertamento della sussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con nozione di gravi motivi correlata all'incidenza della delibera/atto impugnato sul mantenimento dello status di associato da parte del soggetto che ha azionato il diritto e nelle sue relazioni interne nei rapporti sociali (rilievo della condizione soggettiva dell'associato) nonché alla sua incidenza sul funzionamento dell'Ente nonché sul perseguimento degli scopi indicati nello Statuto (rilievo del funzionamento dell'associazione).

Nella fattispecie oggetto di valutazione, la carenza del *periculum in mora* rende insussistenti i gravi motivi dedotti con riferimento ad entrambi i profili in quanto:

- la revoca della nomina a Presidente, che ben il Consiglio Direttivo poteva adottare in presenza del raggiunto quorum costitutivo ex art. 14 Statuto e delle disposizioni che prevedono l'obbligo dell'organo collegiale di garantire il perseguimento degli scopi e la nomina e/o sostituzione dei Consiglieri (art. 13 e 14.6 Regolamento – doc. n. 2 e 3 di parte attrice e convenuta), non compromette la partecipazione del BALDUCCI all'Ente in qualità di associato né di prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo, attesa la continuità nella carica di Consigliere (il Consiglio Direttivo ha mantenuto la medesima composizione con la partecipazione degli stessi Consiglieri anche dopo le delibere impugnate con le conclusioni di merito);

- l'attore ha fatto generico riferimento a problemi di gestione dell'Ente in vista dell'imminente apertura dell'EXPO 2015 senza in concreto indicare in che termini gli scopi previsti nello Statuto di E.N.C.I. potrebbero non essere raggiunti o compromessi sia nei rapporti interni fra associati che nelle relazioni esterne collegate alla manifestazione ed, in particolare, all'evento " *World Dog Show Milano 2015* ". Il processo organizzativo di tale evento è già stato avviato e potrà progredire con il ricorso alla capacità professionale di tutti gli associati indipendentemente dal singolo associato che abbia avuto l'intuizione e dato l'iniziale impulso;
- quanto alla corretta gestione delle disponibilità economiche dell'Associazione, i timori manifestati dall'attore risultano oggettivamente superabili da quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/11/2014 (doc. 23 di parte convenuta) e con cui è stato previsto che i proventi e costi riferiti all'esposizione mondiale canina, evento sopra menzionato e che sarà realizzato nel giugno 2015, vengano descritti in apposito bilancio, allegato alla proposta previsionale del bilancio di esercizio economico 2015 e con ulteriore richiesta di acquisizione di certificazione in sede di controllo di un comitato appositamente preposto. Tali cautele erano conosciute e sono state recepite dallo stesso BALDUCCI che, per altro, in sede di discussione non ha ritenuto necessaria proprio la previsione di un apposito comitato con il compito di visionare l'andamento dei costi e considerato sufficiente l'intervento del Collegio dei Sindaci;
- le considerazioni svolte in ordine all'adeguatezza del Consigliere Muto a rivestire la carica di Presidente non hanno rilievo ai fini della valutazione dei gravi motivi per la concessione della sospensiva invocata poiché l'individuazione dell'associato, atto a ricoprire quella carica, è una scelta che rientra nella piena autonomia dell'Associazione e che, attraverso gli organi e le regole previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione, ha manifestato la propria volontà attraverso il deliberato;
- i prospettati inadempimenti in ordine alla convocazione dell'Assemblea per dichiarare la decadenza delle cariche attuali e la loro sostituzione risultano essere del tutto teorici, fondati non su dati oggettivi ma su mere confidenze fatte da Consiglieri neppure identificati e, comunque, superabili - laddove riscontrata la violazione di dinamiche democratiche nella scelta delle cariche rappresentative - con le tutele previste dall'ordinamento;
- la lesione all'immagine dell'E.N.C.I. non solo è stata indicata genericamente, atteso che la notizia è ormai pubblica da tempo, ma l'argomentazione difensiva non pare tenere conto che nelle relazioni esterne tra Associazione e terzi la sostituzione delle persone fisiche nelle cariche è del tutto irrilevante se i progetti e le attività intraprese, purché compatibili agli scopi statuari, hanno una loro continuità. Per l'evento del giugno 2015 all'interno di EXPO parte convenuta ha documentato (doc. 23), come sopra già evidenziato, che è intenzione di E.N.C.I. continuare nel progetto avviato su impulso del BALDUCCI e che è in atto un controllo da parte del Collegio Direttivo di tutta la contrattualistica intervenuta e le decisioni assunte a riguardo di WDS2015;

Le parti hanno concordemente richiesto la concessione dei termini ex art. 183 VI comma cc.

Le spese di lite della fase cautelare saranno liquidate in sede di decisione nel merito della controversia.

P.Q.M.

- a) rigetta l'istanza cautelare formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 23 III comma cc da BALDUCCI FRANCESCO;
- b) concede alle parti i termini ex art. 183 VI comma cc n.1, 2 e 3 con decorrenza del primo termine dalla data della comunicazione;
- c) fissa udienza per la discussione delle istanze istruttorie eventualmente dedotte all'udienza del **3/11/2015 ore 11.15**

Milano, 23 marzo 2015

Il Giudice
dott. Serena Baccolini